



# Comune di Colle San Magno

Provincia di Frosinone – ITALIA

C.A.P. 03030 – Codice Fiscale 82005110604- Tel. 0776/560051 – FAX 0776/560290  
Sito internet: [www.comune.collesanmagno.fr.it](http://www.comune.collesanmagno.fr.it) – Mail: [comune.collesanmagno@libero](mailto:comune.collesanmagno@libero)

**Ordinanza n. 03 - Prot. N° 1710**

**Colle San Magno, 04/06/2021**

**Oggetto: Eliminazione sterpaglie e pulitura terreni – prevenzione rischio incendi terreni.**

## IL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO

(giusta nomina del Prefetto di Frosinone Prot.0014315 del 26/02/2021)

### PREMESSO:

**che** frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree, riscontrando la presenza, tra l'altro, di:

1. siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali, di rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini, ovvero in aree incolte o boscate;
2. piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
3. piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con marcescenza, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
4. piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
5. piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

**che** tali evidenze costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale.

**che** il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, i quali possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree.

**CONSIDERATA** la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere.

**RITENUTO** che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente.

**ACCERTATO** che tali circostanze, oltre ad essere lesive per il pubblico decoro, possono rappresentare pericolo per la salute pubblica, fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali.

**CONSIDERATA** la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica.

**ATTESO:**

**che** risulta altresì necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose.

**che** si ritiene necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc...) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade extraurbane, urbane, locali, vicinali, nonché su tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti.

**che** i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con le predette strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi del fenomeno di intasamento delle caditoie stradali con il conseguente allagamento della sede viaria.

**RITENUTO**, quindi, che risulta necessario provvedere alla regolazione della visibilità e viabilità delle strade classificate come provinciali, comunali e vicinali nel territorio del Comune di Colle San Magno, (ivi compresi i marciapiedi) al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare presso le curve stradali, dovendo le siepi e le ramaglie essere contenute come prescritto dal codice della strada.

**CONSIDERATO** che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciati.

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990.

**RITENUTO** che sussistano motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale.

**RICHIAMATE** le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed, in particolare, gli artt. 29 –31 – 33, del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992).

**VISTO** il D.lgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 57";

**VISTO** l'articolo 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000, il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti

contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

**VISTO** il Decreto Prefettizio del Prefetto della Provincia di Frosinone n. 14315 del 16/2/2021 con il quale viene consentito l'esercizio delle funzioni e sostituire il Commissario Straordinario in caso di assenza o impedimento;

**VISTI:**

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi;
- gli art. 423, 423 bis, 449 e 650 C. P.
- il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed in particolare gli articoli 29, 31 e 33;
- il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- il Regolamento della Regione Lazio 18.04.2005 n. 7;

**ORDINA**

a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e, comunque, a tutti i proprietari di terreni incolti in genere:

- 1. il taglio della vegetazione incolta;**
- 2. il taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;**
- 3. il taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;**
- 4. di rimuovere dai terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo, provocando inquinamento momentaneo o duraturo;**
- 5. di non lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammassato od affastellato, tale da poter divenire rifugio di animali, potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo, quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;**
- 6. di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglie, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;**
- 7. di regolare le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare le strade, e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;**
- 8. di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti le strade comunali, eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie;**
- 9. ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree verdi, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;**
- 10. ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.**

## **DISPONE**

Che nel periodo compreso tra la data di emissione della presente Ordinanza e il **30 di SETTEMBRE di ogni anno** è fatto divieto, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree erborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree richiamate nella presente Ordinanza, di accendere fuochi, salvo deroghe previste dalla Delibera della Giunta Regionale Lazio e previa comunicazione al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo **da € 25,00 ad € 500,00**, come stabilito dall'art. 7 bis dei D.Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1961, n. 689, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore. In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente alla eliminazione del pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate, fermo restando la comminazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale.

## **DISPONE ALTRESÌ**

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- **Al Prefetto di Frosinone;**
- **Al Questore della Provincia di Frosinone;**
- **Alla Stazione Carabinieri di Roccasecca;**
- **Al Comando della Polizia Locale;**
- **Al Corpo Forestale dello Stato.**

## **INFORMA**

che contro il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

**Il Subcommissario Prefettizio  
Stefano PIZZUTELLI**